



A. M. A. T.

Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ratifica Accordi Aziendali del 24/11/1999 relativi al "Premio di Risultato".

L'anno millenovecentonovantanove, il giorno 13 (tredici) del mese di dicembre, alle ore 14:00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Mario RAZZINI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe ALTAMURA

3. Angelo DI CORRADO

4. Maria T. CONTE (a.g.)

5. Fedele PIGNANELLI

6. Francesco MATARRESE

7. Alberto MESSINESE

MEMBRI SUPPLENTI

8. Ernesto DATTO (con diritto a voto)

9. Giulio VINCI

Assiste il Direttore Generale dell'Azienda ing. Francesco Lucibello.

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il sig. Semeraro Raffaele.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Premesso che sin dal 1997 al Direttore Generale è stato conferito mandato per concordare, con le OO.SS. esistenti in Azienda, Accordi aziendali relativi al "Premio di Risultato", in applicazione del CCNL di categoria;
- considerato che, in esecuzione di detto mandato, ci sono stati numerosi incontri con le OO.SS. aziendali;
- visto i verbali degli accordi aziendali sottoscritti in data 24 novembre 1999 dal Direttore Generale e dai rappresentanti delle OO.SS. FIT-CISL, FILT-CGIL, UILT, FAISA-CISAL, UGL e SINAI-CONFSAL, allegati al presente provvedimento, quali parte sostanziale ed integrante, riguardanti la vendita a bordo dei titoli di viaggio, da parte dei conducenti di linea, nonché l'erogazione, entro il mese di dicembre 1999, della somma "una tantum" riferita all'anno 1998, secondo i criteri contenuti nel verbale di riunione;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto il bilancio preventivo 1999;
- visto lo Statuto Aziendale;
- con voti 6 (sei) favorevoli – su 7 (sette) votanti, il voto contrario del consigliere Fedele Pignanelli e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale

DELIBERA

- di ratificare gli accordi aziendali, in narrativa esplicitati, sottoscritti dal Direttore Generale e dai rappresentanti delle OO.SS. FIT-CISL, FILT-CGIL, UILT, FAISA-CISAL, UGL e SINAI-CONFSAL in data 24 novembre 1999, che, in copia, vengono allegati al presente provvedimento come parte sostanziale ed integrante.
- di dare atto che la spesa riveniente dalla sottoscrizione del citato accordo sulla erogazione dell'una tantum trova copertura in apposito fondo, appostato nel bilancio consuntivo 1998, di ammontare pari a £ 490.674.575, per la parte relativa agli oneri diretti, mentre graverà sul bilancio di previsione dell'esercizio 1999 relativamente agli oneri riflessi a carico dell'Azienda alla voce "Oneri sociali" del mastro "Spese per il personale";
- di dare atto che l'Accordo sulla vendita dei biglietti a bordo non necessita di alcuna imputazione di spesa, tenuto conto che le erogazioni al personale saranno finanziate dai maggiori introiti che l'Accordo comporterà.

IL PRESIDENTE
(dott. Mario Razzini)

IL SEGRETARIO
(Semeraro Raffaele)

Comunicata all'Amministrazione Comunale il

Resa esecutiva il **13 DIC. 1999**

IL SEGRETARIO
Del Consiglio di Amministrazione
A. M. A. T.
(Semeraro Raffaele)



**ACCORDO AZIENDALE PER LA
VENDITA DEI BIGLIETTI A BORDO DEGLI AUTOBUS**

Il giorno 24 del mese di novembre dell'anno millenovecentanove, fra l'AMAT, rappresentata dal Direttore generale, Ing. Francesco Lucibello, dal Dirigente amministrativo, dott. Pietro Carallo e dal Capo ripartizione AA.GG. & PP. RR. dott.ssa Tiziana Tursi,

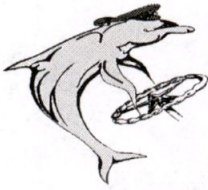
e

le RR.SS.AA. così rappresentate:

FILT-CGIL:	Bramo F. e Mastroleo P.;
FIT-CISL:	Imperio M. e Cellamare G.;
UILT:	Muscetta P.;
FAISA-CISAL:	De Vita L. e De Pace F.;
UGL:	Attollino F. e Loparco D.

PREMESSA

- considerato che frequentemente si registrano proteste da parte degli utenti destinatari di verbali di accertamento di violazioni per mancato possesso del titolo di viaggio, i quali lamentano la impossibilità di acquistarlo nelle prime ore mattutine ed in quelle pomeridiane e serali, causa la chiusura degli esercizi commerciali autorizzati alla vendita dei biglietti (edicole, tabaccai, bar, ecc.);
- atteso che il problema si pone in particolare per gli utenti non residenti e per gli utilizzatori occasionali del mezzo pubblico;
- rilevato che, nonostante l'Azienda abbia da tempo intrapreso la politica di diffondere in maniera il più possibile capillare i punti di vendita dei biglietti, affidando il servizio a tutti gli esercenti che ne facciano semplicemente richiesta e



rivolgendo agli esercenti locali, anche attraverso la stampa, l'invito a svolgere il servizio di rivendita, persiste il problema della reperibilità dei biglietti in determinate fasce orarie, per cui molti utenti, volenti o nolenti, finiscono per evadere la tariffa;

- considerato inoltre che l'Azienda, al fine di ridurre l'evasione tariffaria e, soprattutto, di fornire un ulteriore servizio all'utenza, migliorando nel contempo la propria immagine, ha proposto alle Organizzazioni sindacali di addivenire ad un accordo che preveda la vendita dei biglietti di corsa semplice a bordo degli autobus;

si è convenuto quando segue :

Art. 1

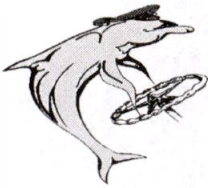
(Modalità di vendita)

Con decorrenza immediata, fatti salvi i tempi necessari alla realizzazione dei nuovi titoli di viaggio, è istituita la vendita a bordo degli autobus, da parte del conducente, dei biglietti di corsa semplice all'uopo appositamente predisposti e, quindi, tipograficamente diversi da quelli normalmente in vendita.

La vendita in vettura dei suddetti biglietti avverrà, obbligatoriamente per tutto il personale impiegato nella guida, in tutte le ore del giorno, su tutte le linee ed al costo unitario di £ 1'500.

L'Azienda provvederà ad installare sugli autobus appositi cartelli informativi, i quali dovranno riportare le seguenti indicazioni:

- 1) il prezzo di vendita del biglietto;
- 2) che il servizio di vendita a bordo degli autobus, pur essendo offerto durante l'intero orario di servizio, è mirato principalmente ad assicurare la reperibilità



dei biglietti negli orari di chiusura dei rivenditori e che si chiede all'Utenza di evitare, per quanto possibile, la richiesta di acquisto nei momenti di particolare traffico o di affollamento dei mezzi;

- 3) che, per motivi di sicurezza, ciascun conducente dispone giornalmente di soli venti biglietti, per cui può accadere che ne sia occasionalmente sprovvisto;
- 4) che i conducenti sono obbligati dall'Azienda a vendere i biglietti e che la maggiorazione applicata non rientra nella discrezionalità degli stessi, ma viene imposta dall'Azienda.

Nel caso di variazione della tariffa del biglietto di corsa semplice, si procederà alla conseguente modifica del prezzo di vendita del biglietto ceduto in vettura, tenendo sempre conto della misura del sovrapprezzo (25%) e del necessario arrotondamento.

Art. 2

(Prelievo dei biglietti e versamento degli incassi)

A tutti gli agenti di movimento e conducenti di linea che svolgeranno mansioni di guida verrà assegnato un adeguato carico fiduciario di biglietti, del quale essi risponderanno in caso di smarrimento o furto.

Gli agenti dovranno curare il versamento delle somme incassate ed il rifornimento dei nuovi titoli, recandosi presso l'apposita postazione che l'Azienda istituirà nei soli giorni di distribuzione dei fogli paga con cadenza almeno mensile. E' fatta salva la necessità di un più frequente approvvigionamento di biglietti, nel qual caso lo stesso dovrà eseguirsi presso l'Ufficio Prodotti del traffico.



Art. 3

(Erogazioni al personale)

Il premio di risultato relativo al presente progetto sarà calcolato ed erogato con le seguenti modalità.

Alla fine di ciascun mese si rileveranno i dati, individuali ed aggregati, relativi alle vendite dei suddetti titoli di viaggio, sulla scorta dei prelievi di biglietti effettuati dagli agenti interessati presso l'Ufficio Prodotti del traffico (escluso il carico fiduciario).

La differenza fra la tariffa del biglietto venduto in vettura (attualmente £ 1'500) e quella del biglietto di corsa semplice ordinario (attualmente di £ 1'200) sarà utilizzata per finanziare il presente progetto, al fine di consentire l'erogazione, in favore dei dipendenti interessati, di una indennità saltuaria e variabile, direttamente proporzionale al numero dei biglietti venduti da ciascuno e pari al sovrapprezzo della vendita in vettura (attualmente lire 300).

L'indennità variabile è da intendersi al lordo di ogni onere diretto (carico dipendente) e riflesso (carico Azienda, ivi compresa la quota TFR) ed è pertanto variabile nel tempo, anche in relazione all'incidenza delle aliquote contributive a carico azienda e della normativa vigente in materia di decontribuzione.

L'indennità spettante ad ognuno è calcolata mensilmente come segue:

$$P_i = B_i \times (£ 1'500 - £ 1'200) / (1 + k)$$

dove "k" rappresenta la quota, espressa in termini unitari, dei contributi, premi ed accantonamenti posti a carico dell'Azienda e "B_i" il numero dei biglietti venduti, nel mese considerato, dal dipendente i-esimo.



Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Esempio:	aliquota unitaria INPS e INAIL a carico azienda (nell'ipotesi di decontribuzione)	0,100
	aliquota accantonamento T.F.R.	0,074
	totale	0,174

biglietti venduti dall'agente "x" = 400;
 $P_x = 400 * (1'500 - 1'200) / (1 + 0,174) = \text{€ } 102'215.$

Le somme suddette saranno inserite nella busta paga del mese successivo a quello di riferimento e saranno assoggettate alle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla normativa vigente.

Poiché la finalità del progetto è, da un lato, quella di migliorare l'immagine aziendale e la qualità complessiva del servizio offerto e, dall'altro, quella di incrementare gli introiti aziendali, recuperando la parte dell'evasione causata dalla non sempre agevole reperibilità dei titoli di viaggio, sarà riconosciuta al personale interessato, nei limiti del recupero dell'evasione realizzato attraverso la vendita dei biglietti in vettura, oltre all'indennità variabile di cui sopra, una ulteriore indennità pari a lire 200 (duecento) per ogni ora di effettiva guida.

La verifica della copertura degli ulteriori oneri rispetto al costo relativo all'erogazione della parte "fissa" dei riconoscimenti economici al personale avverrà, sempre con riferimento ai dati consuntivati nel mese precedente rispetto a quello della corresponsione, raffrontando il prodotto del numero di biglietti venduti in vettura per la tariffa del biglietto di corsa semplice (attualmente lire 1'200) con il costo dell'erogazione (l'importo di lire 200, moltiplicato per il numero delle ore di effettiva guida del mese e maggiorato degli oneri riflessi a carico dell'Azienda, quali contributi INPS, accantonamento T.F.R., ecc.).

Nell'ipotesi di incapienza del costo relativo alla parte fissa dei riconoscimenti



economici rispetto ai maggiori introiti calcolati come sopra descritto, sarà proporzionalmente ridotto l'importo orario di lire 200, mentre maggiori incassi non comporteranno un incremento della suddetta indennità oraria.

Con le retribuzioni di febbraio di ciascun anno si procederà al conguaglio della parte "fissa" dei riconoscimenti economici al personale, per verificare su base annuale la copertura degli oneri legati alla stessa con gli introiti, così come indicato nei commi precedenti.

Qualora la vendita dei biglietti consentirà di finanziare interamente l'indennità oraria di lire 200, la percentuale riconosciuta ai rivenditori (attualmente 5%) sulla tariffa di corsa semplice (attualmente lire 1'200) sarà applicata sull'eccedenza di vendita per finanziare l'erogazione in sede di conguaglio annuale di ulteriori somme in proporzione alle ore di guida effettiva effettuate da ciascuno.

Il suddetto finanziamento copre, come nei casi precedenti, l'intero onere, compreso i costi a carico dell'Azienda (contributi, premi, accantonamento T.F.R., ecc.)

Art. 4

(Applicazione dell'Accordo)

L'efficacia del presente accordo è subordinata alla ratifica del Consiglio di Amministrazione e all'approvazione dell'Assemblea dei lavoratori.

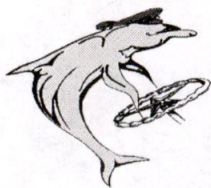
La prima verifica congiunta del presente accordo avverrà sulla base dei risultati dei primi tre mesi di vendite.

L.C.S.

Per l'AMAT

Divisione Area

Per le OO.SS.



**ACCORDO AZIENDALE PER LA
VENDITA DEI BIGLIETTI A BORDO DEGLI AUTOBUS**

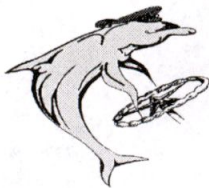
Il giorno 24 del mese di novembre dell'anno millenovecentanove, fra l'AMAT, rappresentata dal Direttore generale, Ing. Francesco Lucibello, dal Dirigente amministrativo, dott. Pietro Carallo e dal Capo ripartizione AA.GG. & PP. RR. dott.ssa Tiziana Tursi,

e

la R.S.A. SINAI, rappresentata dai Signori ~~Fazio Giancarlo~~, Augenti Cosimo, Giungato Cosimo,

PREMESSA

- considerato che frequentemente si registrano proteste da parte degli utenti destinatari di verbali di accertamento di violazioni per mancato possesso del titolo di viaggio, i quali lamentano la impossibilità di acquistarlo nelle prime ore mattutine ed in quelle pomeridiane e serali, causa la chiusura degli esercizi commerciali autorizzati alla vendita dei biglietti (edicole, tabaccai, bar, ecc.);
- atteso che il problema si pone in particolare per gli utenti non residenti e per gli utilizzatori occasionali del mezzo pubblico;
- rilevato che, nonostante l'Azienda abbia da tempo intrapreso la politica di diffondere in maniera il più possibile capillare i punti di vendita dei biglietti, affidando il servizio a tutti gli esercenti che ne facciano semplicemente richiesta e rivolgendo agli esercenti locali, anche attraverso la stampa, l'invito a svolgere il servizio di rivendita, persiste il problema della reperibilità dei biglietti in



determinate fasce orarie, per cui molti utenti, volenti o nolenti, finiscono per evadere la tariffa;

- considerato inoltre che l'Azienda, al fine di ridurre l'evasione tariffaria e, soprattutto, di fornire un ulteriore servizio all'utenza, migliorando nel contempo la propria immagine, ha proposto alle Organizzazioni sindacali di addivenire ad un accordo che preveda la vendita dei biglietti di corsa semplice a bordo degli autobus;

si è convenuto quando segue :

Art. 1

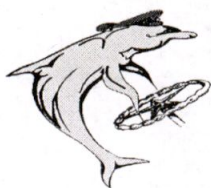
(Modalità di vendita)

Con decorrenza immediata, fatti salvi i tempi necessari alla realizzazione dei nuovi titoli di viaggio, è istituita la vendita a bordo degli autobus, da parte del conducente, dei biglietti di corsa semplice all'uopo appositamente predisposti e, quindi, tipograficamente diversi da quelli normalmente in vendita.

La vendita in vettura dei suddetti biglietti avverrà, obbligatoriamente per tutto il personale impiegato nella guida, in tutte le ore del giorno, su tutte le linee ed al costo unitario di £ 1'500.

L'Azienda provvederà ad installare sugli autobus appositi cartelli informativi, i quali dovranno riportare le seguenti indicazioni:

- 1) il prezzo di vendita del biglietto;
- 2) che il servizio di vendita a bordo degli autobus, pur essendo offerto durante l'intero orario di servizio, è mirato principalmente ad assicurare la reperibilità dei biglietti negli orari di chiusura dei rivenditori e che si chiede all'Utenza di



evitare, per quanto possibile, la richiesta di acquisto nei momenti di particolare traffico o di affollamento dei mezzi;

- 3) che, per motivi di sicurezza, ciascun conducente dispone giornalmente di soli venti biglietti, per cui può accadere che ne sia occasionalmente sprovvisto;
- 4) che i conducenti sono obbligati dall'Azienda a vendere i biglietti e che la maggiorazione applicata non rientra nella discrezionalità degli stessi, ma viene imposta dall'Azienda.

Nel caso di variazione della tariffa del biglietto di corsa semplice, si procederà alla conseguente modifica del prezzo di vendita del biglietto ceduto in vettura, tenendo sempre conto della misura del sovrapprezzo (25%) e del necessario arrotondamento.

Art. 2

(Prelievo dei biglietti e versamento degli incassi)

A tutti gli agenti di movimento e conducenti di linea che svolgeranno mansioni di guida verrà assegnato un adeguato carico fiduciario di biglietti, del quale essi risponderanno in caso di smarrimento o furto.

Gli agenti dovranno curare il versamento delle somme incassate ed il rifornimento dei nuovi titoli, recandosi presso l'apposita postazione che l'Azienda istituirà nei soli giorni di distribuzione dei fogli paga con cadenza almeno mensile. E' fatta salva la necessità di un più frequente approvvigionamento di biglietti, nel qual caso lo stesso dovrà eseguirsi presso l'Ufficio Prodotti del traffico.



Art. 3

(Erogazioni al personale)

Il premio di risultato relativo al presente progetto sarà calcolato ed erogato con le seguenti modalità.

Alla fine di ciascun mese si rileveranno i dati, individuali ed aggregati, relativi alle vendite dei suddetti titoli di viaggio, sulla scorta dei prelievi di biglietti effettuati dagli agenti interessati presso l'Ufficio Prodotti del traffico (escluso il carico fiduciario).

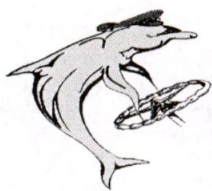
La differenza fra la tariffa del biglietto venduto in vettura (attualmente £ 1'500) e quella del biglietto di corsa semplice ordinario (attualmente di £ 1'200) sarà utilizzata per finanziare il presente progetto, al fine di consentire l'erogazione, in favore dei dipendenti interessati, di una indennità saltuaria e variabile, direttamente proporzionale al numero dei biglietti venduti da ciascuno e pari al sovrapprezzo della vendita in vettura (attualmente lire 300).

L'indennità variabile è da intendersi al lordo di ogni onere diretto (carico dipendente) e riflesso (carico Azienda, ivi compresa la quota TFR) ed è pertanto variabile nel tempo, anche in relazione all'incidenza delle aliquote contributive a carico azienda e della normativa vigente in materia di decontribuzione.

L'indennità spettante ad ognuno è calcolata mensilmente come segue:

$$P_i = B_i \times (\text{£ } 1'500 - \text{£ } 1'200) / (1 + k)$$

dove "k" rappresenta la quota, espressa in termini unitari, dei contributi, premi ed accantonamenti posti a carico dell'Azienda e "B_i" il numero dei biglietti venduti, nel mese considerato, dal dipendente i-esimo.



Esempio:	aliquota unitaria INPS e INAIL a carico azienda (nell'ipotesi di decontribuzione)	0,100
	aliquota accantonamento T.F.R.	0,074
	totale	0,174

biglietti venduti dall'agente "x" = 400;
 $P_x = 400 * (1'500 - 1'200) / (1 + 0,174) = \text{€ } 102'215.$

Le somme suddette saranno inserite nella busta paga del mese successivo a quello di riferimento e saranno assoggettate alle ritenute fiscali e previdenziali previste dalla normativa vigente.

Poiché la finalità del progetto è, da un lato, quella di migliorare l'immagine aziendale e la qualità complessiva del servizio offerto e, dall'altro, quella di incrementare gli introiti aziendali, recuperando la parte dell'evasione causata dalla non sempre agevole reperibilità dei titoli di viaggio, sarà riconosciuta al personale interessato, nei limiti del recupero dell'evasione realizzato attraverso la vendita dei biglietti in vettura, oltre all'indennità variabile di cui sopra, una ulteriore indennità pari a lire 200 (duecento) per ogni ora di effettiva guida.

La verifica della copertura degli ulteriori oneri rispetto al costo relativo all'erogazione della parte "fissa" dei riconoscimenti economici al personale avverrà, sempre con riferimento ai dati consuntivati nel mese precedente rispetto a quello della corresponsione, raffrontando il prodotto del numero di biglietti venduti in vettura per la tariffa del biglietto di corsa semplice (attualmente lire 1'200) con il costo dell'erogazione (l'importo di lire 200, moltiplicato per il numero delle ore di effettiva guida del mese e maggiorato degli oneri riflessi a carico dell'Azienda, quali contributi INPS, accantonamento T.F.R., ecc.).

Nell'ipotesi di incapienza del costo relativo alla parte fissa dei riconoscimenti



economici rispetto ai maggiori introiti calcolati come sopra descritto, sarà proporzionalmente ridotto l'importo orario di lire 200, mentre maggiori incassi non comporteranno un incremento della suddetta indennità oraria.

Con le retribuzioni di febbraio di ciascun anno si procederà al conguaglio della parte "fissa" dei riconoscimenti economici al personale, per verificare su base annuale la copertura degli oneri legati alla stessa con gli introiti, così come indicato nei commi precedenti.

Qualora la vendita dei biglietti consentirà di finanziare interamente l'indennità oraria di lire 200, la percentuale riconosciuta ai rivenditori (attualmente 5%) sulla tariffa di corsa semplice (attualmente lire 1'200) sarà applicata sull'eccedenza di vendita per finanziare l'erogazione in sede di conguaglio annuale di ulteriori somme in proporzione alle ore di guida effettiva effettuate da ciascuno.

Il suddetto finanziamento copre, come nei casi precedenti, l'intero onere, compreso i costi a carico dell'Azienda (contributi, premi, accantonamento T.F.R., ecc.)

Art. 4

(Applicazione dell'Accordo)

L'efficacia del presente accordo è subordinata alla ratifica del Consiglio di Amministrazione e all'approvazione dell'Assemblea dei lavoratori.

La prima verifica congiunta del presente accordo avverrà sulla base dei risultati dei primi tre mesi di vendite.

L.C.S.

Per l'AMAT

Didiame Turri

Per la O.S.

ACCORDO SULLA EROGAZIONE DELL'UNA TANTUM 1998

Il giorno 24/11/1999, presso la sede dell'AMAT in Via Cesare Battisti, 657 si è tenuta una riunione per discutere il seguente ordine del giorno:

1) Erogazione Una tantum;

Per l'Azienda sono presenti: il Direttore generale ing. Francesco Lucibello, il Dirigente Amministrativo dott. Pietro Carallo e il Capo Ripartizione AA.GG., dott.ssa Tiziana Tursi.

Per la O.S. sono presenti i sigg.: Fazzio Giancarlo, Giungato Cosimo e Augenti Cosimo.

Punto Unico – Una tantum

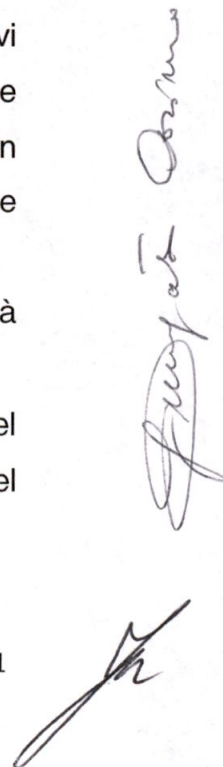
In data 24/11/1999 è stato sottoscritto l'accordo relativo alla vendita dei biglietti a bordo autobus, come da separato verbale.

Il Direttore generale si impegna a portare in Consiglio di Amministrazione l'accordo succitato, unitamente alla proposta di erogare, nel mese di dicembre 1999, l'una tantum relativa all'anno 1998 in favore di tutti i dipendenti secondo le modalità che di seguito si riportano:

“Per il periodo 1/1/1998 – 31/12/1998, tenuto conto che le trattative, iniziate fin dal 1997, per la stipula del contratto aziendale sono proseguite ma non giunte a compimento, sicché non è possibile la verifica di obiettivi di gruppo o individuali, le parti prendono atto che il risultato aziendale complessivo ha consentito di accantonare nel bilancio consuntivo 1998, in conto miglioramenti economici al personale derivanti dal presente accordo, la somma di lire 490'674'575 a totale tacitazione di ogni pretesa.

Il suddetto importo, al netto degli oneri contributivi carico azienda, sarà distribuito al personale di ogni livello con i seguenti criteri.

Gli aventi diritto sono tutti quelli in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo e che erano in forza, anche parzialmente, nel corso del 1998.



Si procederà al calcolo delle giornate di presenza di ciascun avente diritto includendovi oltre le giornate di effettiva prestazione, anche quelle per festività, riposi, ferie e permessi sindacali, permessi ex L. 816/1985.

Si calcolerà la differenza rispetto a quelle teoriche (365 per quelli già in forza al 1° gennaio 1998), ottenendo così le giornate di mancata prestazione.

Si calcolerà quindi il numero di mancate prestazioni "rettificate" con il seguente criterio:

per le prime 25 giornate di MP si adotterà il coefficiente 0 (zero);

da 26 a 50 giornate di MP si adotterà coefficiente 1;

da 51 a 90 si adotterà il coefficiente 2;

da 91 a 130 coefficiente 3;

da 131 in poi coefficiente 4.

Calcolate le MP rettificate, si ripartisce fra gli aventi diritto la somma disponibile, in funzione del parametro retributivo da tabelle nazionali e del coefficiente ricavato dal rapporto fra le giornate teoriche, meno il numero di giornate di MP rettificate e le giornate teoriche stesse".

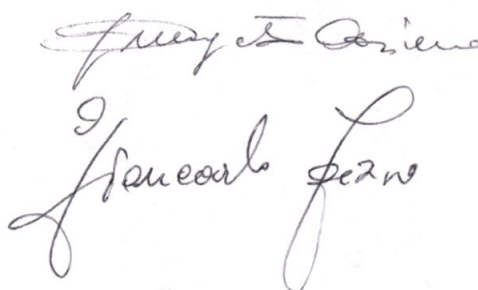
L'O.S. chiede che l'erogazione dell'una tantum sia effettuata nella seconda decade del mese di dicembre o, in alternativa, in concomitanza dell'erogazione della tredicesima mensilità.

L'Azienda



Gianni Bizzani

L'O.S.



VERBALE DI RIUNIONE DEL 24/11/1999

Il giorno 24/11/1999 alle ore 12:10, presso la sede dell'AMAT in Via Cesare Battisti, 657 si è tenuta una riunione per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) Accordo aziendale vendita dei biglietti a bordo autobus
- 2) Varie ed eventuali

Per l'Azienda sono presenti: il Direttore Generale, ing. Francesco Lucibello, il Dirigente Amministrativo dott. Pietro Carallo e il Capo Ripartizione AA.GG., dott.ssa Tiziana Tursi.

Per le OO.SS. sono presenti i sigg.: Bramo e Mastroleo per la CGIL, Imperio, Salamina e Cellamare per la CISL, Muscetta per la UIL, De Pace e De Vita Lucio per la FAISA-CISAL, Attollino e Loparco per l'UGL.

In data odierna viene sottoscritto l'accordo relativo alla vendita dei biglietti a bordo autobus, come da separato verbale.

Il Direttore generale si impegna a portare in Consiglio di amministrazione l'accordo succitato, unitamente alla proposta di erogare, nel mese di dicembre 1999, l'una tantum relativa all'anno 1998 in favore di tutti i dipendenti secondo le modalità che di seguito si riportano:

" Per il periodo 1/1/1998 – 31/12/1998, tenuto conto che le trattative, iniziate fin dal 1997, per la stipula del contratto aziendale sono proseguite ma non sono giunte a compimento, sicché non è possibile la verifica di obiettivi di gruppo o individuali, le parti prendono atto che il risultato aziendale complessivo ha consentito di accantonare nel bilancio consuntivo 1998, in conto miglioramenti economici al personale derivanti dal presente accordo, la somma di £ 490'674'575 a totale tacitazione di ogni pretesa.

Il suddetto importo, al netto degli oneri contributivi carico azienda, sarà distribuito al personale di ogni livello con i seguenti criteri.

Gli aventi diritto sono tutti quelli in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo e che erano in forza, anche parzialmente, nel corso del 1998.

Si procederà al calcolo delle giornate di presenza di ciascun avente diritto includendovi oltre le giornate di effettiva prestazione, anche quelle per festività, riposi, ferie e permessi sindacali, permessi ex L. 816/1985.

Si calcolerà la differenza rispetto a quelle teoriche (365 per quelli già in forza al 1° gennaio 1998), ottenendo così le giornate di mancata prestazione.

Si calcolerà quindi il numero di Mancate Prestazioni "rettificate" con il seguente criterio:

per le prime 25 giornate di MP si adotterà coefficiente 0 (ZERO) 

da 26 a 50 giornate di MP si adotterà coefficiente 1

da 51 a 90 si adotterà coefficiente 2

da 91 a 130 coefficiente 3

da 131 in poi coefficiente 4

ESEMPIO: 62 MP = 74 MP rettificate

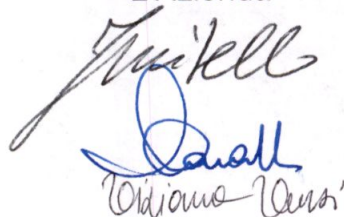
Calcolate le MP rettificate, si ripartisce fra gli aventi diritto la somma disponibile, in funzione del parametro retributivo da tabelle nazionali e del coefficiente ricavato dal rapporto fra le giornate teoriche meno il numero di giornate di MP rettificate e le giornate teoriche stesse."

Le OO.SS. chiedono che l'erogazione dell'"una tantum" sia effettuata nella seconda decade del mese di dicembre o, in alternativa in concomitanza dell'erogazione della tredicesima mensilità.

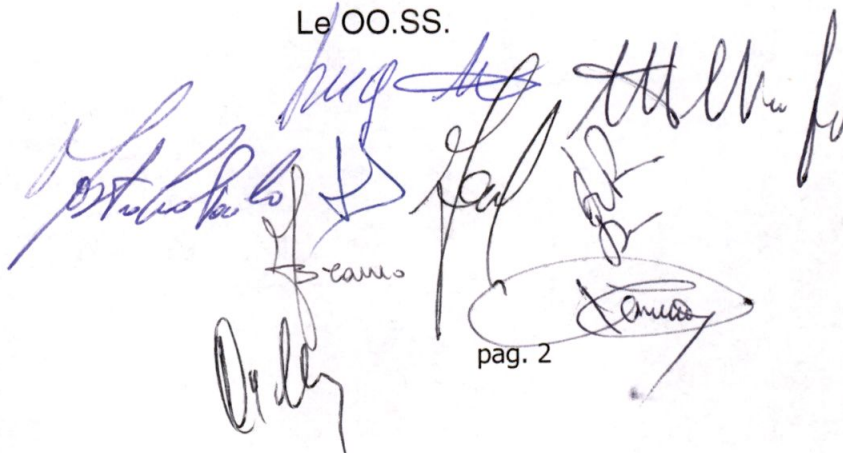
La riunione si conclude alle ore 14:30.

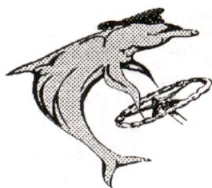
Le parti stabiliscono di proseguire l'esame del P.D.R. relativo agli anni 1999, 2000, 2001 lunedì 29/11/1999 alle ore 10:00.

L'Azienda


Adriano Vanni

Le OO.SS.





Azienda per la **M**obilità nell'**A**rea di **T**aranto

Codice Fiscale 00146330733 - Reg. Imprese di TA n° 13361

Taranto, li 21/dicembre/1999

Prot. n° : Dir/ 3838/99

Raccomandata a mano

Spett/le
Segreteria 4° Settore
Affari Generali
del Comune di Taranto
Via Plinio, 16

T A R A N T O

Compiegate alla presente si trasmettono, in duplice esemplare, copie dei dispositivi delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione di questa Azienda, in data 13 dicembre 1999 contrassegnata con i seguenti numeri cronologici:

- Del. nn° 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 -
207 - 208 - 209 - 210 - 211.-

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Francesco Lucibello)

21.12.99
Galli